Decreto federale

Avamprogetto

che approva gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernenti il recepimento delle decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne e dell'accordo aggiuntivo con la Comunità europea relativo a una partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti scambi di note sono approvati:

- a. Scambio di note del 28 marzo 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 maggio 2007⁴ che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;
- b. Scambio di note del 28 marzo 2008⁵ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 2007/599/CE della Commissione del 27 agosto 2007⁶ per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013;
- c. Scambio di note dell'8 luglio 2008⁷ tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 2008/456/CE del-

¹ RS **101**

² FF ...

³ RS ...

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

⁵ RS ...

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

⁷ RS ...

Approvazione degli scambi di note tra la Svizzera e la CE relativi alle decisioni concernenti il Fondo per le frontiere esterne. DF

la Commissione del 5 marzo 2008⁸ recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

¹ L'accordo concluso dalla Comunità europea con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein contenente prescrizioni complementari relative al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

9 RS **0.362.31**

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo, GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.